

# **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO**

**Provincia di Bologna**



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETÁ DEI CANI NON RANDAGI ED IL RECUPERO E RICONSEGNA AI PROPRIETARI DEI CANI VAGANTI**

**approvato con deliberazione consiliare nr. 16 del 25/02/2014**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETÀ DEI CANI NON RANDAGI ED IL RECUPERO E RICONSEGNA AI PROPRIETARI DEI CANI VAGANTI**

### **Art. 1 – FINALITÀ**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nel canile comunale, prevenendo situazioni di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati che è in continuo aumento.
2. L'accettazione nel canile dei cani rinunciati viene subordinata :
  - a) alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno del canile;
  - b) di requisiti che diano priorità alle situazioni più critiche;
  - c) al pagamento di un contributo per le spese di mantenimento del cane;
3. Per quanto riguarda la riconsegna dei cani vaganti ai legittimi proprietari questa è subordinata al pagamento delle spese sostenute per il servizio di recupero effettuato.

### **Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1 Il presente regolamento si applica in caso di rinuncia alla proprietà dei cani iscritti all'Anagrafe Canina Comunale ed ai cani vaganti rinvenuti sul territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto.

### **Art. 3 - RECUPERO E RICONSEGNA DEI CANI VAGANTI**

1. L'Amministrazione Comunale provvede al recupero dei cani vaganti, incidentati e/o traumatizzati presenti sul territorio comunale ed al trasferimento degli stessi presso il canile comunale, per la prescritta custodia come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il cane potrà essere restituito al proprietario individuato tramite l'Anagrafe Canina Comunale previa corresponsione di tutte le spese sostenute per il recupero e la permanenza presso il canile.
3. Qualora i cani recuperati non fossero ritirati o reclamati dai proprietari nei termini di legge (entro 60 gg. dalla data del loro recupero) verrà attivato l'iter dell'affido e/o dell'adozione come previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 4 - PROCEDURA PER LE RINUNCE DEI CANI DI PROPRIETÀ**

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 12 della L.R. 27/00. Al fine di evitare sovraffollamenti o non poter gestire le emergenze o le problematiche legate alla rinuncia nel modo corretto la rinuncia di proprietà deve essere gestita nel rispetto della seguente procedura:

a) Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l'anagrafe canina indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane tra quelle elencate al successivo art. 5 e allegando i relativi documenti probatori. La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina Comunale;
- Libretto sanitario del cane;
- Foto del cane.

b) Il Responsabile dell' Anagrafe Canina Comunale, verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi, comunica al richiedente l'avvenuto rilascio della autorizzazione alla consegna del cane. Al momento del ritiro il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:

- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane solo se dovuto come definito dal successivo articolo;
- dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane;
- il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare il cane presso il Canile.

c) Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane, il Responsabile dell'Anagrafe Canina Comunale redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità di cui al successivo art. 5. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non accettare ulteriori ingressi nel canile.

#### **Art. 5 – CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA**

1. Di seguito si riporta l'elenco delle cause prioritarie che impediscono la detenzione del cane con relativo grado di priorità per la compilazione della eventuale lista d'attesa, precisando che a parità di motivazione entrerà il cane con domanda di autorizzazione alla consegna con data più vecchia. Il contributo previsto non è dovuto per le rinunce con grado di priorità 1 e 2, è dovuto in misura ridotta pari al 50% per le rinunce con grado di priorità 3 mentre è dovuto in misura intera per il grado di priorità 4

<b>Grado di priorità</b>	<b>Cause che impediscono la detenzione del cane</b>
<b>1</b>	<b><i>Cane sequestrato/confiscato</i></b>
	<b><i>Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti – senza eredi</i></b>
	<b><i>Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti</i></b>
<b>2</b>	<b><i>Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni: <small>nota: di norma le condizioni di indigenza devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di possesso del cane</small></i></b>
	<b><i>A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane</i></b>
	<b><i>B) Allergia al pelo di cane e/o importanti motivi di salute di un familiare che possono essere aggravati dalla presenza del cane</i></b>

	E) cane di persona sola anziana non più autosufficiente <i>con parenti (indigenti)</i> che non se ne vogliono occupare
	F) cane con aggressività non controllata “certificata” (procedure certificate da D.G.R. 647/2007)
	G) Cane “morsicatore” (procedure certificate da D.G.R. 647/2007)
	H) Trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali in condominio
<b>3</b>	<b><i>Famiglie ancorché NON indigenti che hanno la necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:</i></b>
	A) <i>Sfratto esecutivo</i> + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane
	B) <i>Allergia al pelo</i> di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)
	C) <i>Importanti motivi di salute</i> di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)
	D) cane di proprietà di una persona deceduta <i>con parenti non eredi</i> che non se ne vogliono occupare
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente <i>con parenti</i> che non se ne vogliono occupare
	F) Cane con aggressività non controllata “certificata” (procedure codificate da D.G.R. 647/2007) o cane morsicatore (procedure codificate da DGR 647/2007)
<b>4</b>	<b><i>Altre motivazioni</i></b>

#### **Art. 6 – SPESE**

1. Con apposito atto della Giunta Comunale saranno definite e aggiornate nel tempo le spese a carico dei cittadini per il recupero e degenza dei cani sul territorio comunale e il contributo a carico del proprietario rinunciatario del proprio cane, così come le modalità di consegna e ritiro dei cani vaganti, recuperati e/o rinunciati.

#### **Art.7 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare alla legge n. 281/91 e alla L.R. 27/2000 “ Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”.